



## **Titolo**

Sanzioni disciplinari – afflittività delle sanzioni – gravità dei fatti – rilevanza – commisurazione alla gravità dell'illecito

## **Descrizione**

Secondo quanto previsto dall'art. 12 C.G.S., gli organi di giustizia sportiva sono tenuti a modulare l'afflittività delle sanzioni tenendo conto della natura e della gravità dei fatti, giacché solo se l'entità della sanzione è concretamente commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto - essa potrà avere una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (C.F.A., SS.UU., n. 28/2023-24; C.F.A. SS.UU. n. 22/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 126/CFA/2023-2024/F

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Casula

## **Riferimenti normativi**

art. 12 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0126 CFA del 30 maggio 2024 (PFI/sig. Antimo Scialla-sig. Cristian Salomone)**